

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV STATUTO

Articolo 1

Denominazione, natura giuridica e finalità

1. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito, “**INGV**”) è un ente di ricerca a carattere non strumentale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di ordinamento autonomo, vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, “**Ministero**”).
2. L'INGV ha sede legale in Roma e la sua organizzazione è disciplinata da regolamenti ispirati ai principi dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia.
3. L'INGV opera secondo le disposizioni previste dal presente statuto, sulla base degli indirizzi generali definiti dal Ministero, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori allegata alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2005/251/CE dell'11 marzo 2005.

Articolo 2

Missione e obiettivi di ricerca

1. L'INGV, in coerenza con i contenuti del Programma Nazionale della Ricerca (PNR), con gli obiettivi strategici fissati dal Ministero e dall'Unione Europea nonché con i fabbisogni e con il modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali e il buon andamento delle attività:
 - a) promuove e svolge attività di ricerca sui processi naturali del sistema Terra, attraverso il rilevamento sistematico, mediante reti e osservatori multiparametrici, di fenomeni geofisici che hanno luogo nella terra solida e in quella fluida e mediante analisi delle osservazioni finalizzate al monitoraggio e alla modellazione dei processi naturali;
 - b) svolge, in particolare, attività finalizzate:
 - allo studio sperimentale della dinamica dell'interno della Terra, della sismicità e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei parametri fisici e chimici che caratterizzano tali fenomeni,
 - alla messa a punto di metodi per la valutazione della pericolosità sismica, vulcanica e da maremoto e all'elaborazione di scenari a lungo, medio e breve termine, con applicazioni sia all'area italiana che ad altre zone attive del pianeta di particolare rilevanza scientifica,
 - all'esplorazione di ambiti di ricerca innovativi e particolarmente critici, quali il cambiamento climatico globale, l'evoluzione delle regioni polari e la sicurezza del territorio nazionale, e l'elaborazione di modelli di sviluppo coerenti con lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali;
 - c) progetta e coordina programmi nazionali e internazionali nell'ambito delle linee di ricerca di cui ai punti precedenti, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche o private, con particolare attenzione ai programmi di studio e valutazione della pericolosità sismica e vulcanica; partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati;

- d) svolge, per conto dello Stato, secondo la normativa vigente, funzioni di monitoraggio di fenomeni geofisici e geochimici con particolare riguardo alla sorveglianza dell'attività sismica, vulcanica e dei maremoti nel territorio nazionale e nell'area mediterranea; coordina l'attività delle reti sismiche regionali e locali; partecipa alle reti di studio e sorveglianza europee e globali;
- e) in riferimento al punto precedente provvede, in particolare, alla organizzazione, gestione e progressiva estensione della Rete Sismica Nazionale, della Rete Integrata Nazionale GPS e della rete sismica a scala euro-mediterranea denominata "MedNet";
- f) rende disponibili alla comunità scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio; pubblica riviste e collane editoriali; svolge attività didattica, di formazione e di tutorato, anche in cooperazione con università e istituti di alta formazione in Italia e all'estero;
- g) promuove e svolge attività di divulgazione; gestisce una rete museale e una rete di centri di visita presso le proprie sedi e nelle zone del territorio nazionale a più elevata pericolosità sismica e vulcanica.

2. L'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e, con particolare riferimento al precedente punto d), è Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. D'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, sviluppa collaborazioni e convenzioni con strutture locali e regionali di protezione civile fornendo contributi alla realizzazione degli scenari di pericolosità anche attraverso l'attivazione di proprie sedi nelle aree specifiche.

3. Il Ministero si avvale dell'INGV per promuovere, sostenere e coordinare la partecipazione italiana a organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca geofisica, vulcanica e sismica.

4. L'INGV collabora, per gli adempimenti di propria competenza, con il Ministero degli Affari Esteri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 luglio 2003, n. 197, concernente il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari.

Articolo 3

Organizzazione

1. L'INGV è dotato di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'organizzazione generale è definita con regolamenti, in conformità al principio di separazione tra compiti di programmazione e di indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali, comprendenti anche le attività di controllo di gestione, nonché funzioni valutative e di verifica.

3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento riflette le linee guida del riordino degli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e prevede l'organizzazione delle attività istituzionali attraverso strutture di ricerca e di osservazione multidisciplinari di rilevanza nazionale e internazionale.

4. Il regolamento del personale e il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza sono adottati in conformità ai principi e alle vigenti norme di amministrazione e contabilità pubblica e a quelle generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni e ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza e snellezza operativa, nonché di efficienza, economicità ed efficacia della gestione.

5. Il regolamento del personale, in particolare, definisce:

- le procedure finalizzate all'individuazione dei responsabili delle strutture di ricerca interne;
 - misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori;
 - specifiche disposizioni che agevolano la mobilità dei dipendenti tra istituzioni, enti e organizzazioni di ricerca in ambito nazionale e internazionale, nonché imprese soggetti privati, anche ai fini dell'interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato.
6. I regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Articolo 4

Organi

1. Sono organi dell'INGV:
- a) il presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il consiglio scientifico;
 - d) il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 5

Il presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'INGV, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico, stabilendone gli ordini del giorno. Propone e coordina le linee di programmazione e di indirizzo strategico.
2. Il presidente è scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'INGV, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità ed è nominato con il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, “**Ministro**”), di cui al primo comma dell'articolo 6, secondo la procedura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
3. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta; al presidente si applica quanto previsto nel quarto periodo dell'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo 5 giugno 2008, n. 204, anche con riferimento ai mandati già espletati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
4. In caso di temporaneo impedimento o di assenza del presidente, ne svolge le funzioni il consigliere di amministrazione anagraficamente più anziano.
- 5 Il presidente, inoltre:
- a) sottopone al consiglio di amministrazione le proposte in ordine alle delibere da adottare;
 - b) sottopone al consiglio di amministrazione, sentito il consiglio scientifico, le proposte in ordine a:
 - programmi triennali di attività (PTA) e i relativi aggiornamenti annuali, elaborati sulla base degli obiettivi programmatici generali fissati dal consiglio stesso,
 - documento di visione strategica decennale (DVS);
 - relazioni annuali sull'attività svolta e sullo stato di realizzazione dei programmi triennali;
 - c) promuove le attività di collaborazione scientifica con istituzioni nazionali e internazionali;
 - d) nomina, su parere conforme del consiglio di amministrazione, il direttore generale;
 - e) sovrintende all'andamento generale dell'INGV, verificando la rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi fissati e adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dalla legge, dai regolamenti e dal consiglio di amministrazione;

- f) nei casi di necessità e urgenza adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti nella prima riunione successiva per la ratifica.

Articolo 6

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è composto da cinque membri, compreso il presidente, ed è nominato con decreto del Ministro tra soggetti dotati di elevata qualificazione professionale nei settori d'interesse dell'INGV, di cui tre, compreso il presidente, direttamente individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'INGV, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e nominati con decreto del Ministro, secondo la procedura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e due individuati dalla comunità scientifica di riferimento.
2. In sede di prima attuazione del presente statuto, i due membri del consiglio di amministrazione individuati dalla comunità scientifica sono proposti al Ministro dal comitato di selezione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il comitato di selezione individua i due componenti tra docenti universitari di I fascia e dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi di enti di ricerca nei settori di competenza dell'INGV che ne abbiano fatto richiesta, a seguito di avviso pubblico formulato dal comitato medesimo.
3. Successivamente alla prima attuazione del presente statuto, i due membri del consiglio di amministrazione di cui al precedente secondo comma sono individuati tra docenti universitari di I fascia e dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi di enti di ricerca nei settori di competenza dell'INGV che ne abbiano fatto richiesta, a seguito di avviso pubblico formulato da un comitato di selezione nominato dal consiglio di amministrazione, composto da cinque membri individuati tra docenti universitari di I fascia, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi di enti di ricerca ed esperti in alta amministrazione.
4. I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta; agli stessi si applica quanto previsto nel quarto periodo dell'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche con riferimento ai mandati già espletati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
5. Qualora un componente del consiglio di amministrazione sia nominato a integrazione del consiglio o in sostituzione di altro componente, egli decade insieme agli altri componenti già in carica.
6. I componenti del consiglio di amministrazione non possono intrattenere rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione con l'INGV, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati che partecipano a programmi di ricerca dell'INGV; si applica, per quanto compatibile, l'articolo 2391 del codice civile.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di proposta, il direttore generale. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, stabilisce le regole per il proprio funzionamento.
8. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di indirizzo, di pianificazione e programmazione, nonché di verifica dell'andamento delle attività; a esso spetta l'approvazione degli atti di carattere generale o fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione, al fine di consentire la semplificazione e la speditezza delle procedure, la valorizzazione e la responsabilizzazione del ruolo del direttore generale e della

dirigenza.

9. Il consiglio di amministrazione, inoltre:

- a) approva, previo parere del consiglio scientifico, il piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente sulla base delle linee di programmazione e di indirizzo strategico definite dal presidente in coerenza con gli indirizzi di cui al primo comma del precedente articolo 2 e in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della pianificazione operativa;
- b) approva, previo parere del consiglio scientifico, il documento di visione strategica decennale (DVS), in conformità alle disposizioni definite al successivo articolo 12 e nei regolamenti adottati;
- c) approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le eventuali variazioni e il rendiconto generale;
- d) formula il previsto parere per la nomina del direttore generale e delibera sul suo emolumento, secondo i criteri e i parametri di legge;
- e) approva, su proposta del direttore generale, i regolamenti interni;
- f) approva, a maggioranza assoluta, le modifiche allo statuto da sottoporre all'approvazione del Ministero;
- g) esprime parere sulle relazioni periodiche del direttore generale concernenti l'attività tecnica e amministrativa;
- h) approva il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- i) nomina i rappresentanti dell'INGV nell'ambito degli organismi, progetti e iniziative internazionali;
- j) esprime la valutazione sull'attività svolta dal direttore generale, anche ai fini dell'eventuale rinnovo del contratto, nonché sull'attività svolta dai responsabili di struttura;
- k) nomina i componenti del consiglio scientifico di cui al successivo articolo 7;
- l) nomina i componenti del comitato di selezione di cui al precedente terzo comma.

10. Al termine di ogni mandato, il consiglio di amministrazione redige un documento contenente le eventuali modifiche da apportare ai regolamenti interni, con la finalità di migliorare la trasparenza e l'efficienza della gestione.

Articolo 7

Il consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico è composto, oltre che dal presidente, che lo presiede, da sei componenti, di cui due eletti da e tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologici in servizio presso l'INGV e quattro designati, a seguito di avviso pubblico, dal consiglio di amministrazione tra esperti, anche stranieri, nei settori di competenza dell'INGV e tra esponenti della comunità economica.

2. I componenti del consiglio scientifico restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il consiglio scientifico esprime pareri, ove previsti e formula proposte in ordine ai programmi triennali di attività e ai relativi aggiornamenti annuali, nonché ai progetti esecutivi annuali e svolge, su richiesta del consiglio di amministrazione, attività consultiva e istruttoria avvalendosi, ove necessario, di esperti del settore. Esso, inoltre, esprime il proprio parere su ogni argomento di carattere scientifico sottoposto dal presidente o dal consiglio di amministrazione.

Articolo 8

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre componenti effettivi e di due supplenti, nominati dal consiglio di amministrazione; il componente effettivo con funzioni di presidente del collegio e uno dei componenti supplenti sono individuati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e due componenti effettivi e uno dei componenti supplenti sono individuati dal Ministro. Almeno uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, sono scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile, o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
2. Non possono essere nominati revisori e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri di amministrazione o dei consiglieri scientifici;
 - c) coloro che sono legati all'INGV da rapporto di lavoro subordinato o professionale continuativo o meno, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. I componenti del collegio dei revisori durano in carica quattro esercizi e possono essere confermati una sola volta. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
4. I componenti del collegio dei revisori possono essere revocati solo per inadempienza e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione del rendiconto entro i termini stabiliti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
5. In caso di cessazione di un revisore, subentrano i supplenti, mantenendo la composizione stabilita nel precedente primo comma. Con le modalità e i termini stabiliti nel regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina dei nuovi componenti effettivi e supplenti designati dai Ministri competenti, il cui mandato scadrà con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal revisore supplente indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. In particolare, svolge le seguenti funzioni:
 - a) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, ivi compresi i documenti di pianificazione e programmazione, e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
 - b) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con

- tecniche motivate di campionamento;
- c) relazione sulla proposta di rendiconto generale entro il termine, previsto dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;
- d) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
7. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti e partecipa a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 2403-bis del codice civile.
8. Il collegio dei revisori è dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti in piena autonomia, nei modi stabiliti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.
9. Si applicano per quanto compatibili, gli articoli 2404 e 2405 del codice civile.
10. I componenti del collegio dei revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso l'INGV o presso eventuali organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dallo stesso.

Articolo 9

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance (di seguito, OIV) è nominato, sentita la commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dal consiglio di amministrazione per un periodo di quattro anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
2. L'OIV esercita, in piena autonomia, le attività di cui al quarto comma del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente al consiglio di amministrazione.
3. L'OIV, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.
4. La validazione della Relazione sulla performance, di cui al comma 4, lettera c), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III dello stesso decreto legislativo.
5. L'OIV è costituito da un organo monocratico oppure collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
6. I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

7. Presso l'OIV è costituita, senza oneri aggiuntivi, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

8. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

Articolo 10

Il direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal presidente su parere conforme del consiglio di amministrazione ed è individuato tra persone di comprovate capacità amministrative, organizzative e gestionali. Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale.

2. Il direttore generale:

- a) cura l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 12, nonché di ogni provvedimento o atto adottato dagli organi e sovrintende all'esecuzione dei progetti di ricerca;
- b) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto generale, sulla base degli indirizzi e delle linee guida fornite dal consiglio di amministrazione;
- c) adotta, nei limiti delle deleghe conferite, gli atti relativi alla gestione;
- d) esercita, nei limiti delle deleghe conferite, autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e adotta gli atti e i provvedimenti che impegnano l'INGV verso l'esterno;
- e) propone al consiglio di amministrazione le nomine per gli incarichi dirigenziali e ogni altro incarico di responsabilità degli uffici e servizi;
- f) assegna ai dirigenti le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;
- g) adotta i provvedimenti inerenti la gestione del personale, in applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di pertinenza;
- h) partecipa, senza diritto di voto, ma con facoltà di proposta, alle sedute del consiglio di amministrazione;
- i) è «datore di lavoro» ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive integrazioni e modificazioni.

3. Al direttore generale fanno capo le attività di controllo di gestione.

4. Le funzioni di direttore generale sono incompatibili con qualsiasi altra funzione svolta presso enti pubblici o privati, fatti salvi eventuali particolari incarichi che devono essere preventivamente assentiti dal consiglio di amministrazione.

Articolo 11

Compensi

Le indennità di carica del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti, nonché la retribuzione del direttore generale sono determinate dal consiglio di amministrazione, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 12

Programmazione

1. L'INGV, in coerenza con gli indirizzi di cui al secondo comma del precedente articolo 1 e in

conformità alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della pianificazione operativa, previo parere del consiglio scientifico, adotta un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elabora un documento di visione strategica decennale (DVS), in conformità alle particolari disposizioni definite nel presente statuto e nei regolamenti adottati.

2. Il piano triennale di attività, aggiornato annualmente e il documento di visione strategica decennale sono trasmessi per l'approvazione al Ministro, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca.

3. Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA, l'INGV determina la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali.

4. Il fabbisogno del personale, la dotazione e le variazioni dell'organico sono annualmente definiti dal consiglio di amministrazione e sono approvati da parte del Ministero, previo parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della pubblica amministrazione e dell'innovazione.

5. In sede di prima attuazione del presente statuto, la dotazione organica è determinata dalla somma della dotazione organica vigente alla data di entrata in vigore dello statuto stesso e del numero dei dipendenti con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 520, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 13

Risorse finanziarie

1. L'INGV provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento utilizzando le seguenti entrate:

- a) il fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ripartito sulla base della programmazione strategica preventiva, di cui al precedente articolo 5;
- b) contributi di enti pubblici o privati;
- c) proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali;
- d) proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività rientranti nell'ambito dei propri compiti istituzionali o dalla vendita di prodotti editoriali;
- e) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di progetti o accordi di programma;
- f) finanziamenti dell'UE o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
- g) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritti;
- h) proventi derivanti dallo sfruttamento dei propri brevetti e altri diritti di proprietà industriale.

2. Le modalità di esercizio della gestione finanziaria e contabile sono determinate con il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adottato dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'INGV, previa valutazione di legittimità e di merito da parte del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza offrire garanzie, può promuovere,

concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. I fondi di cui al precedente comma sono destinati all'attuazione di programmi di trasferimento tecnologico e di investimento per la realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca, con il coinvolgimento di apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione di risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei e internazionali.

Articolo 14

Bilanci e controlli

1. Il bilancio di previsione e i relativi documenti allegati, ivi compresi i documenti di pianificazione e programmazione, e il rendiconto generale, unitamente alle relative relazioni del collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi tempestivamente al Ministero dopo la loro approvazione da parte del consiglio di amministrazione.

2. L'INGV è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259.